

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO, CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02221 del 20/10/2025

Proposta n. 2313 del 17/10/2025

Oggetto:

Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9252 richiedente Ruggero Renzi

Proponente:

Estensore TORTOLANI VALERIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TORTOLANI VALERIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area F. ROSATI _____ *firma elettronica* _____

Direttore AD INTERIM L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Conclusione positiva della Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9252 richiedente Ruggero Renzi

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V0001 del 23 giugno 2025, recante: "Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'ing. Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO, inoltre, l'art. 16 del decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Conferenza permanente e Conferenze regionali";

VISTI gli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., che disciplinano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario n. 16/2017, adottato con Atto di Organizzazione del Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. A00292 del 18/12/2017, come modificato con Atto di Organizzazione n. A00240 del 22/06/2018 e con Atto di Organizzazione n. A00188 del 08/02/2021;

PREMESSO che:

- l'ing. Andrea Albani, con nota acquisita al prot. n. 753104 del 21/07/2025, ha richiesto la convocazione della Conferenza regionale, dichiarando i vincoli gravanti sull'immobile oggetto dell'intervento i quali, a seguito dell'istruttoria di competenza, sono stati oggetto di successiva integrazione da parte di questo Ufficio;
- in data 25 settembre 2025 si è tenuta in modalità videoconferenza la riunione della Conferenza decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0875656 del 05/09/2025;
- alla seduta della Conferenza regionale hanno partecipato: per l'USR, la dott.ssa Valeria Tortolani, quale Presidente designato per la seduta; per la Regione Lazio, la dott.ssa Ambra Forconi; per l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'ing. Cesare Crocetti; per il Comune di Amatrice, l'arch. Greta Antoniozzi. Hanno, inoltre, preso parte alla riunione per l'USR, il dott. Antonio Monaco, con funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica, l'ing. Michelangelo Aglieri Rinella; per l'istante il tecnico di parte il tecnico di parte, l'ing. Andrea Albani, l'ing. Alessandro Galli, l'ing. Antonella e l'ing. Guerino Monte Santi;
- in sede di Conferenza regionale dovevano essere acquisiti i pareri in merito a:

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio		
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
		Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

VISTO il verbale della riunione, prot. n. 0957937 del 30/09/2025 allegato alla presente determinazione dal quale risulta:

- che è pervenuto dall'USR Lazio- **Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0918447 del 18/09/2025, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- che sono pervenuti dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con nota prot. n. 0934291 del 23/09/2025, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale** in fase di screening ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.

357/1991, **NULLAOSTA, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 **in ordine all'intervento**, nonché **NULLAOSTA** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 ai fini della definizione **della domanda di condono edilizio prot. n. 1887/1986** ai sensi della Legge n. 47/1985;

- che è pervenuto **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0935347 del 23/09/2025, **NULLAOSTA, con prescrizioni**, ai soli fini del **vincolo idrogeologico sia in ordine alla definizione del condono edilizio prot. n. 1887/1986 che in ordine all'intervento**;

VISTI i pareri successivamente espressi:

- **dalla Regione Lazio – Direzione generale- Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti** con nota prot. n. 0965402 del 01/10/2025, sono stati trasmessi:
 - **PARERE FAVOREVOLE, con condizioni**, in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 reso dalla **Direzione regionale programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale - Area protezione e gestione della biodiversità**;
 - **ATTESTATO DI DEPOSITO per autorizzazione all'inizio dei lavori, prot. n. 2023-0000614624, pos. n. 146389 del 21/06/2023**;
- **dal Comune di Amatrice**:
- con nota prot. n. 0985583 del 07/10/2025, **PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** in ordine alla definizione del condono edilizio prot. 1887 del 05/03/1986 di cui alla Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 0994548 del 09/10/2025, **PARERE POSITIVO** in ordine alla conformità urbanistica di cui alla legittima preesistenza dell'edificio, all'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta dell'area nonché al programma straordinario di ricostruzione di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 123/2019 ed **ATTESTAZIONE DI COMPLETTEZZA FORMALE DELLA SCIA, con prescrizioni**;

VISTO il Regolamento della Conferenza regionale, il quale dispone:

- all'art. 5 comma 7, che si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere entro la data fissata per la riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento;
- all'art. 6, comma 1, che la determinazione di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza di enti e amministrazioni coinvolte;
- all'art. 6, comma 2, che tale determinazione è adottata in base alla maggioranza delle posizioni espresse dai rappresentanti unici. In caso di parità tra le posizioni favorevoli e le posizioni contrarie, il Presidente della Conferenza assume la determinazione motivata di conclusione avuto riguardo alla prevalenza degli interessi da tutelare;

DATO ATTO che relativamente all'autorizzazione paesaggistica, il Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, non ha formalmente

espresso la propria posizione e l'assenso si intende, pertanto, acquisito senza condizioni ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento della Conferenza regionale;

PRESO ATTO dei pareri espressi, sopra richiamati ed allegati alla presente determinazione;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra sinteticamente espresse e richiamate;

DETERMINA

1. Di concludere positivamente la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9252 richiedente Ruggero Renzi con le seguenti **prescrizioni e condizioni**:

- **prescrizioni** di cui al **Parere paesaggistico favorevole** reso dal **dall'USR Lazio – Area Pianificazione e ricostruzione pubblica** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine all'intervento;
- **condizioni** di cui al **Parere favorevole** reso **dalla Direzione regionale programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale - Area protezione e gestione della biodiversità** in ordine alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale;
- **prescrizioni** di cui al **Nullaosta** reso **dalla Provincia di Rieti** in ordine al vincolo idrogeologico;
- **prescrizioni** di cui **all'Attestazione di completezza formale della Scia** resa **dal Comune di Amatrice**;

2. Di applicare, relativamente alla posizione assunta dal Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, l'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza regionale riportato in premessa;

3. Di dare atto che la presente determinazione, unitamente al verbale della Conferenza regionale ed agli atti di assenso sopra menzionati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nullaosta od altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni interessate la cui efficacia decorre dalla data di notifica della presente determinazione.

4. Ai fini di cui sopra, copia della presente determinazione è trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

5. La presente determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e con i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ing. Luca Marta

Copia


VERBALE
CONFERENZA REGIONALE

Istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189

Riunione in videoconferenza del 25 settembre 2025

OGGETTO: Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9252 richiedente Ruggero Renzi

VINCOLI E PARERI

ENTE	CONDONO	INTERVENTO
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004)
USR Lazio		
Regione Lazio		Autorizzazione sismica (D.P.R. n. 380/2001)
		Valutazione di incidenza ambientale (D.P.R. n. 357/1997)
Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Nullaosta (L. n. 394/1991)	Nullaosta (L. n. 394/1991)
Provincia di Rieti	Nullaosta vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23)	Nullaosta vincolo idrogeologico (L.R. n. 53/1998)
Comune di Amatrice	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (D.Lgs. n. 42/2004)	Conformità urbanistico-edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
	Definizione condono edilizio (D.P.R. n. 380/2001)	

Il giorno 25 settembre 2025, alle ore 11.30, a seguito di convocazione prot. n. 0875656 del 05/09/2025, si è riunita la Conferenza regionale decisoria, istituita ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in forma simultanea e in modalità sincrona.

Dato atto che sono stati regolarmente convocati e risultano presenti:

ENTE	NOME E COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
Ministero della Cultura Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti			X
Regione Lazio	dott.ssa Ambra Forconi	X	



Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	ing. Cesare Crocetti	X	
Provincia di Rieti			X
Comune di Amatrice	arch. Greta Antoniozzi	X	

Assolve le funzioni di Presidente della Conferenza Regionale, la dott.ssa Valeria Tortolani, designata per la seduta con nota prot. n. 0940071 del 24 settembre 2025. Sono, inoltre, presenti per l'USR Lazio, il dott. Antonio Monaco, che assolve le funzioni di Segretario e l'istruttore della pratica l'ing. Michelangelo Aglieri Rinella; per l'istante, il tecnico di parte, l'ing. Andrea Albani, insieme all'ing. Alessandro Galli, all'ing. Antonella ed all'ing. Guerino Monte Santi.

Il Presidente constatata la presenza dei rappresentanti come sopra indicati dichiara la Conferenza validamente costituita e comunica che per l'intervento in oggetto sono pervenuti:

- **dall'USR Lazio- Area Pianificazione e ricostruzione pubblica**, con nota prot. n. 0918447 del 18/09/2025, **PARERE PAESAGGISTICO FAVOREVOLE, con prescrizioni**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
- **dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con nota prot. n. 0934291 del 23/09/2025, PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla procedura di **Valutazione di incidenza ambientale in fase di screening** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1991, **NULLAOSTA, con prescrizioni** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 in ordine all'intervento, nonché **NULLAOSTA** ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 ai fini della definizione della domanda di condono edilizio prot. n. 1887/1986 ai sensi della Legge n. 47/1985;
- **dalla Provincia di Rieti**, con nota prot. n. 0935347 del 23/09/2025, **NULLAOSTA, con prescrizioni**, ai soli fini del vincolo idrogeologico sia in ordine alla definizione del condono edilizio prot. n. 1887/1986 che in ordine all'intervento;

La documentazione della pratica in oggetto è rinvenibile nella piattaforma <https://regionelazio.box.com/v/RUGGEROR9252>, accessibile con la password: RUGGEROr;

Viene, quindi, data la parola ai rappresentanti, per le rispettive valutazioni:

- **il rappresentante dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, conferma il parere i pareri espressi e sopra richiamati;**
- **il rappresentante della Regione Lazio comunica che è stata indetta la Conferenza di servizi interna per l'acquisizione dello screening di incidenza specifico e l'autorizzazione sismica;** per quanto interessa la V.inc.a. ad oggi, non risulta ancora pervenuto il parere da parte dell'Area regionale competente; in ordine all'autorizzazione sismica comunica invece che risulta rilasciato Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori pos. n. 146389 di data 21/06/2023, data antecedente rispetto alla convocazione della Conferenza regionale; chiede, pertanto, al tecnico di parte di confermare l'invarianza strutturale del progetto esecutivo depositato al Genio civile rispetto a quello esaminato oggi in sede di riunione;
- il tecnico di parte, come già dichiarato dal progettista ing. Galli, conferma che il progetto depositato al Genio civile non ha subito modifiche strutturali ed è il medesimo esaminato in sede di Conferenza regionale per cui è stato rilasciato Attestato di deposito per l'autorizzazione all'inizio dei lavori prot. n. 2023-0000614624, pos. n. 146389 del 21/06/2023;



- **il rappresentante del Comune di Amatrice** riferisce che, in tempi brevi, saranno trasmessi formalmente i pareri richiesti sia in ordine alla definizione del condono edilizio che in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia all'intervento;

Il Presidente richiama quindi:

- il comma 4 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale i lavori della Conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione, in cui il progetto o l'intervento è posto all'esame della Conferenza per la prima volta. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- il comma 7 dell'art. 5 del Regolamento della Conferenza regionale, secondo il quale si considera acquisito l'assenso senza condizioni degli enti o amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, entro la data fissata per la non abbia espresso la posizione dell'amministrazione rappresentata o non abbia trasmesso il parere riunione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto del procedimento.

Il presente verbale viene trasmesso in data odierna alle amministrazioni presenti per eventuali osservazioni e/o integrazioni e diviene efficace a seguito di sottoscrizione da parte del Presidente e protocollazione. Lo stesso sarà, altresì, reso disponibile nella piattaforma BOX.

Alle ore 11.45 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

Dott.ssa Valeria Tortolani
Dott. Antonio Monaco
Ing. Michelangelo Aglieri

TORTOLANI VALERIA
2025-09-30 09:35:30
E=TORTOLANI VALERIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97-VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

REGIONE LAZIO

Dott.ssa Ambra Forconi

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN
SASSO E MONTI DELLA LAGA**

Ing. Cesare Crocetti

COMUNE DI AMATRICE

Arch. Greta Antoniozzi



REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

All' USR Area Organizzazione Uffici – Sviluppo Socio
Economico del Territorio AAGG – Conferenze dei
Servizi
SEDE

Al Comune di Amatrice
Pec: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti
Pec: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Comune di Amatrice (RI) – Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR), di cui all'OCR n. 130 del 15-12-2022, relativamente all' *“Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio sito nel Comune di Amatrice, fraz. Sant'Angelo”* (ID 9252), richiedente sig. Renzi - Identificazione catastale Fog. 36 Part.IIIa 440
Parere paesaggistico art. 146 comma 7 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 – PARERE

PREMESSE

Con nota prot. n. 875656 del 05-09-2025, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha convocato per la data del **25/09/2025 ore 11:15** la Conferenza regionale decisoria ai sensi dell'OCSR n. 16 del 03-03-2017, ha comunicato l'inserimento nel box informatico preposto degli elaborati progettuali e ha fissato al **15/09/2025** la scadenza per l'eventuale richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti;

VISTO:

La L.R. 06 Luglio 1998, n. 24 avente ad oggetto *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*;

Il Piano Territoriale Paesistico – ambito territoriale n. 5 Rieti, approvato con LL.RR. – 6 luglio 98 nn. 24 e 25 suppl. ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.07.98;

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 avente ad oggetto *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;

La Delibera del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 con la quale è stato approvato il PTPR e successivamente pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 suppl. 2 del 10-06-2021;

L'atto di Organizzazione n. A00401 del 28.02.2024 dello U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio avente ad oggetto le nuove disposizioni sul rilascio dei pareri urbanistici e paesaggistici nell'ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi di ricostruzione pubblica e privata.



REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione

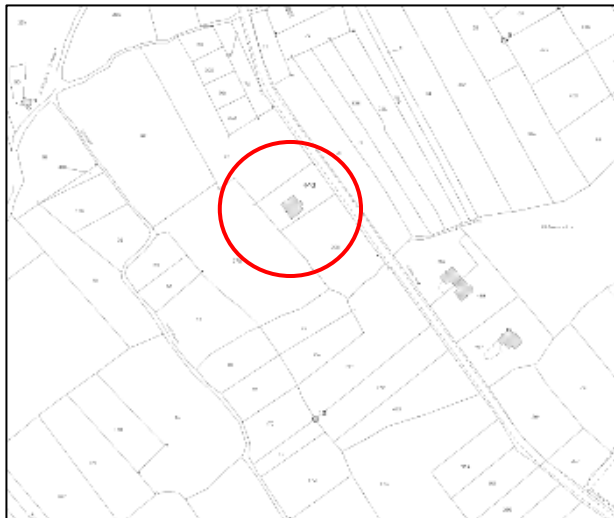
AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E FOTOGRAFICO

Foto aerea



Estratto catastale Foglio 36 Part.IIa 440



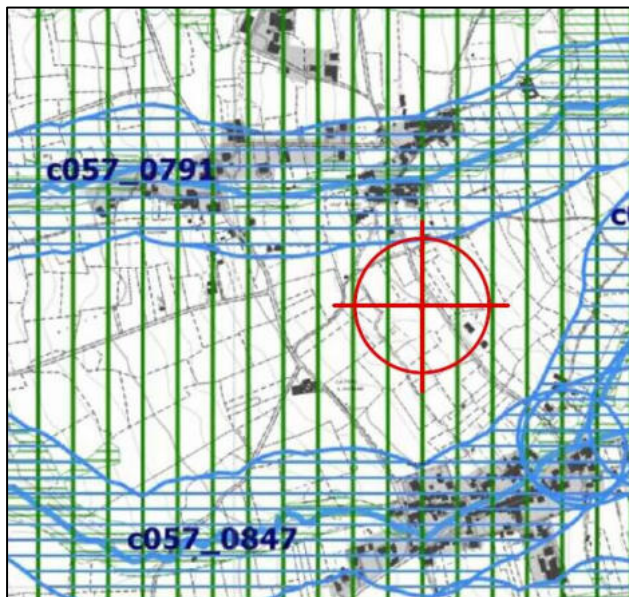
Documentazione fotografica post sisma



VINCOLISTICA D.LGS 42/2004

Il suddetto intervento ricade all'interno delle aree vincolate ai sensi degli art.134 e dell'art.142 del D.Lgs. 42/04 ed in particolare:

- ✓ **Art. 134, comma 1, lettera b):** sono beni paesaggistici le aree indicate all'articolo 142;
- ✓ **Art. 142, comma 1, lettera f):** i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

**TAVOLA A 5-337: Sistemi e ambiti del paesaggio.**

L'edificio è ricompreso nel **"Paesaggio naturale agrario"** disciplinato dall'art.23 delle NTA del PTPR per cui, per manufatti ad uso residenziale (p.to 3.1) è *consentito il recupero con adeguamento alle prescrizioni relative ai materiali, coperture, finiture. Per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 e alle leggi regionali di recepimento, la relazione paesaggistica deve fornire elementi di valutazione sul rapporto funzionale e spaziale con il paesaggio circostante e documentare le opere di miglioramento della qualità paesaggistica previste nel progetto da realizzare contestualmente agli interventi. È consentito un aumento di volume per una sola volta per l'adeguamento igienico-sanitario nei limiti del 5% per un massimo di 50 mq, nonché l'adeguamento di spazi pavimentati esterni esistenti con l'esclusione di aumento di superfici esterne coperte.*

TAVOLA B 5-337: Beni paesaggistici.Vincoli ricognitivi di legge:

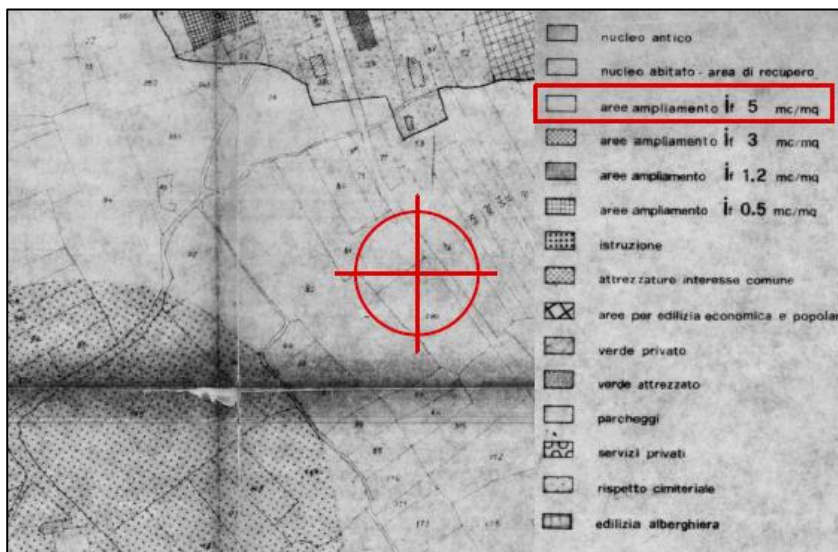
L'intervento ricade inoltre nelle aree classificate **"Protezione dei parchi e delle riserve naturali"** i cui interventi sono regolati dall'**art. 38 delle NTA del PTPR** e più precisamente al **comma 4.** - *Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva.*



REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

INQUADRAMENTO URBANISTICO - AMBITO COMUNALE



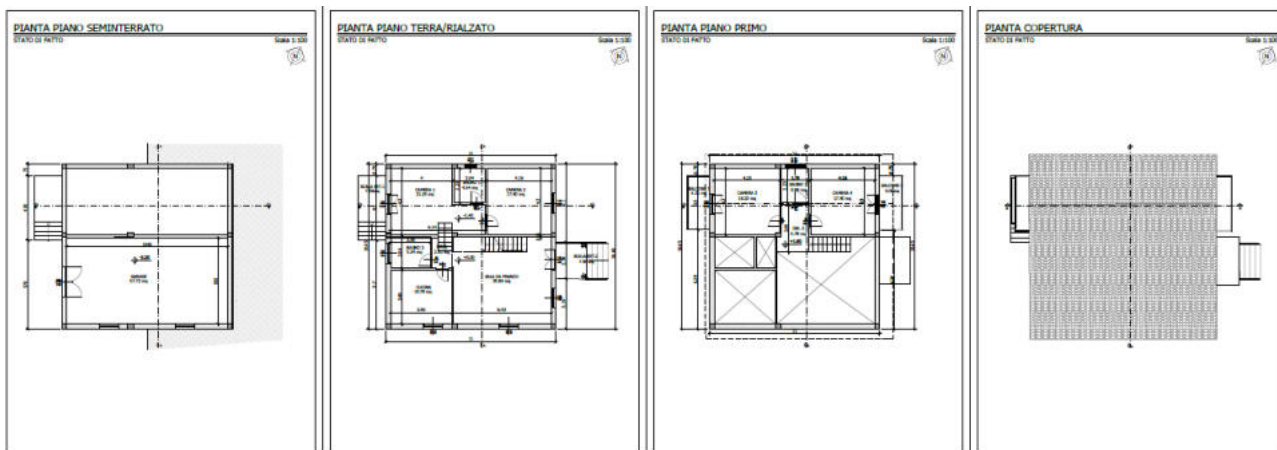
P.R.G. di Amatrice: **zona agricola E1**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (estratto dai documenti di progetto)

Il tecnico incaricato descrive come segue il progetto:

Ante Operam

In data 17.12.1973 è stata presentata istanza per il cambio di destinazione d'uso avente prot. 8300, per la quale, anche a seguito di parere favorevole, Il Comune non ha rilasciato la licenza edilizia. Successivamente, in data 05/03/1986 prot. 1887 è stata presentata Domanda di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85 relativa alle superfici ed ai volumi, autorizzati con Licenza di Costruzione n. 2129/72 rilasciata in data 28.08.1973. A corredo della Domanda di concessione in sanatoria veniva pagata l'oblazione di Lire 612.000 per la tipologia A3 per una superficie complessiva di 51,00 mq. Le opere realizzate in diffinità rispetto alla Licenza di Costruzione n. 2129/72 riguardano sia la realizzazione di un garage, sia la diversa distribuzione degli spazi interni e la realizzazione di nuove aperture finestrate nei diversi piani, per le quali è in corso di definizione la pratica.





REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA



Post operam

La progettazione di cui alla presente relazione, è inerente il progetto di demolizione e fedele ricostruzione in sagoma di un immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Di seguito si elencano le superficie da realizzarsi.

al piano seminterrato:

A. verrà realizzato un locale tecnico per una superficie di 45,47mq

B. verrà realizzato un garage per una superficie di 56,50 mq

al piano terra/rialzato:

C. verrà realizzata una superficie residenziale di 99,26 mq

al piano primo:

D. verrà realizzata una superficie residenziale di 44,93 mq

Si intendono eseguire le seguenti opere:

Demolizione:

- la corretta gestione di tali rifiuti comporta dal punto di vista operativo la suddivisione degli stessi in tipologie omogenee. Nel caso specifico è assolutamente da preferire la pratica della 'demolizione selettiva', che prevede lo smontaggio preventivo di tutti i materiali estranei alla frazione inerte (infissi, guaine bituminose, ecc). La tecnica della demolizione selettiva è in grado di garantire il recupero della massima quantità possibile di rifiuti, come da D.G.R. n. 34 del 26/01/2012

Ricostruzione:

- opere strutturali: le strutture verranno realizzate in c.a.; la fondazione verrà realizzata tramite una platea sulla quale si impostano i pilastri costituenti il telaio strutturale portante. I solai di piano sono realizzati in

Via Flavio Sabino n. 2 7-02100 RIETI

TEL +39. 0746.264117

Codice Fiscale 90076740571

<https://usrsisma.regione.lazio.it>

info@ricostruzionelazio.it

pubblica.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it



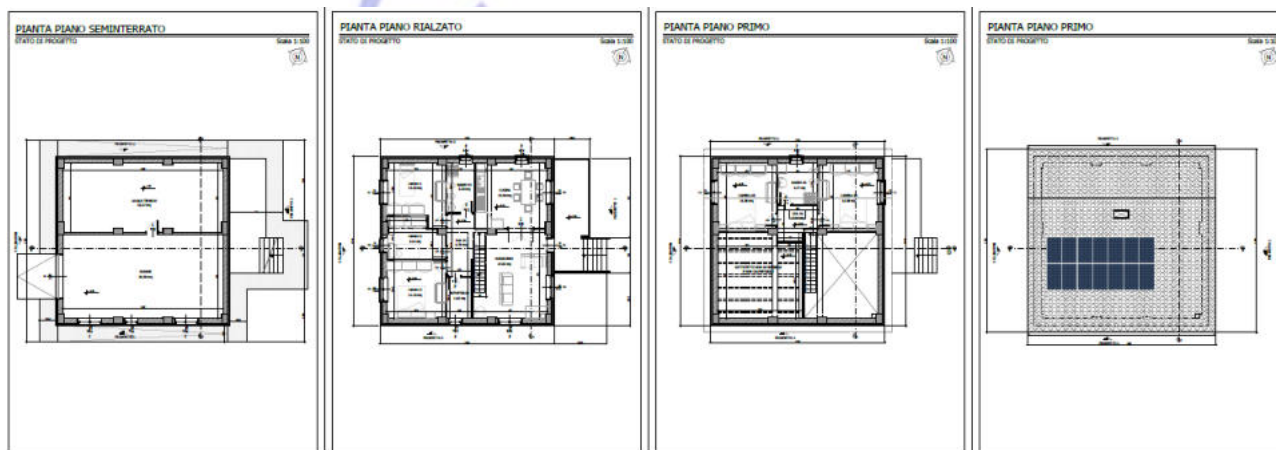
laterocemento, mentre il tetto verrà realizzato con struttura mista C.A.-legno lamellare, nel rispetto delle NTC/2018;

- opere edili: i pacchetti di finitura dell'involucro edilizio (tamponature esterne e solai) risponderanno alla certificazione energetica come da Legge 10/91 e s.m.i. e Allegato E del D.L. n. 311/06 e D.P.R. n. 59/09. L'edificio presenterà le disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche come da Legge 13/89 e s.m.i., inoltre ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 verrà prodotta, in sostituzione del parere U.S.L., un'autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.

- opere impiantistiche: tutti gli impianti saranno progettati, realizzati e certificati, in ottemperanza del D.M. 37/08, e concorreranno alle disposizioni D.L. n. 311/06 e s.m.i., per l'efficientamento energetico.

- installazione di impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili mediante installazione di pannelli fotovoltaici in copertura.

Gli interventi e le opere progettate non comportano una variazione rispetto all'ante-operam, il tutto conforme alle norme di adeguamento sismico, igienico-sanitario e relative agli impianti, non comportando aumento di superficie utile lorda o di destinazione d'uso o aumento di unità abitative. Internamente si sono apportate modifiche di distribuzione atte ad ottimizzare la fruibilità e l'articolazione delle macrozone; anche i prospetti saranno oggetto di modifiche, in quanto per adeguamento del R.A.I., le zone finestrate hanno subito variazioni. La progettazione di cui alla presente relazione non altererà in alcun modo la vegetazione presente in loco, in quanto si tratta di demolizione e fedele ricostruzione di quanto già presente. Verranno infatti mantenute tutte le specie arboree già presenti nel lotto interessato dai lavori. Anche la recinzione della proprietà, allo stato attuale realizzata in pali in castagno infissi nel terreno e rete metallica, non verrà in alcun modo modificata. Atteso quanto sopra, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico, si è posta particolare attenzione alla scelta della nuova cromia dell'edificio oggetto di intervento (strutture opache ed elementi costitutivi in genere), ponendo l'accento sulla contestualizzazione panoramica d'insieme, attraverso scelte ispirate alle tonalità ed alle relazioni cromatiche del paesaggio nonché dei materiali di cui all'architettura circostante.



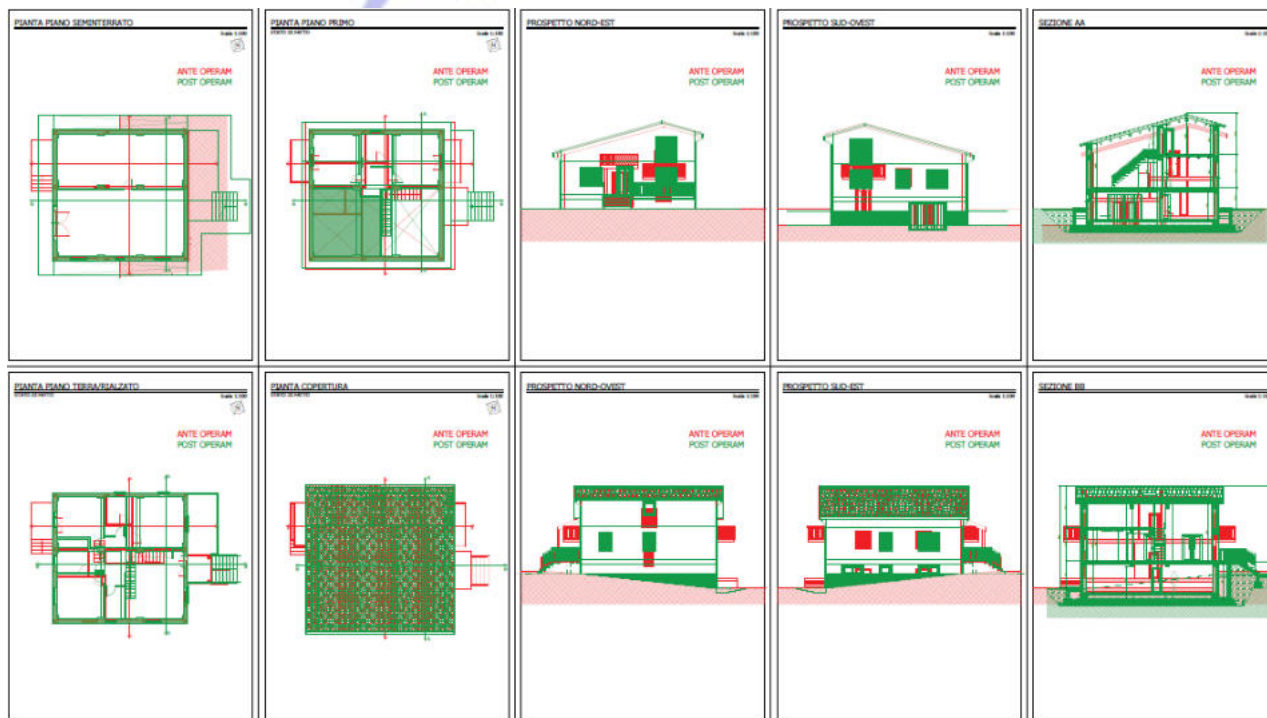


REGIONE LAZIO Ufficio Speciale
Ricostruzione

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA



Sovrapposizioni





**REGIONE
LAZIO**

**Ufficio Speciale
Ricostruzione**

AREA PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Fotocomposizioni e/o render



Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Direzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004, ritiene di poter esprimere, ai soli fini paesaggistici,

PARERE FAVOREVOLE

all' *"Intervento di demolizione e ricostruzione di edificio sito nel Comune di Amatrice, località S. Angelo"* (ID 9252), richiedente sig. Renzi - Identificazione catastale Fog. 36 Part.IIIa 440, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ✓ i pannelli fotovoltaici previsti in copertura dovranno essere posati in opera con la stessa inclinazione della falda e non emergere dal profilo della stessa; dovranno essere privi di effetti specchianti e scelti della colorazione simile a quella del laterizio o dovranno essere impiegati elementi di nuova tecnologia con risultati maggiormente mimetici. Gli eventuali pannelli solari termici dovranno avere il serbatoio di accumulo al di sotto delle falde;
- ✓ il manto di copertura dovrà essere composto da coppi e controcoppi e i pluviali dovranno essere in rame con finitura grezza (no lucido, no satin) o alluminio color rame (con finitura grezza) o elementi fittili (in terracotta); l'elemento finale sia in piombo/ghisa secondo la tradizione;
- ✓ gli intonaci esterni dovranno essere di tipo tradizionale o a raso e tinteggiati a calce non al quarzo e nella gamma delle terre; è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento di superfici esterne e il calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni;
- ✓ il comune di Amatrice (RI) dovrà preventivamente attestare la conformità urbanistica dell'intervento;
- ✓ per quanto riguarda gli elementi esterni, si prescrive di adottare tipologie e materiali più rappresentativi e riconoscibili come tradizionali; comunque, si raccomanda il rispetto di tutte le *"Disposizioni regolamentari per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica"* contenuto nel PSR del Comune di Amatrice di cui alle *"Disposizioni Regolamentari Amatrice capoluogo e frazioni Delibera Consiglio Comunale num. 27 del 06/05/2022"*.



Si precisa che, qualora gli Enti competenti dovessero richiedere supplementi progettuali/istruttori che prevedano modifiche all'assetto paesaggistico descritto nella progettazione attualmente agli atti, dovrà essere sottoposta alla presente Direzione la necessità di confermare e/o aggiornare il presente parere redatto ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs 42/2004.

Il presente parere concorre alla formazione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 unitamente al parere della competente Soprintendenza statale.

Sono fatte salve le ulteriori valutazioni edilizie ed urbanistiche di competenza comunale in relazione alla tipologia e categoria dell'intervento proposto. Il Comune dovrà inoltre verificare lo stato di legittimità dei luoghi e dei manufatti oggetto dell'intervento e la regolarità edilizia dell'intervento.

Il presente provvedimento non costituisce "sanatoria" per le eventuali opere e/o costruzioni carenti dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia.

Devono in ogni caso ritenersi fatti salvi eventuali diritti di terzi.

Ai competenti Uffici Comunali è demandato il controllo e la vigilanza sul rispetto delle sopracitate condizioni, con obbligo di adottare, in caso di accertate inadempienze, le sanzioni previste dal Titolo IV capo II del DPR 380/2001 e legge regionale 11 agosto 2008 n. 15.

Il Funzionario

Geom. ~~Sebastiano Mancini~~

2025.09.17 10:42:04
CN=MANCINI SEBASTIANO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

La Dirigente

Arch. Mariagrazia Gazzani

GAZZANI MARIAGRAZIA
2025.09.17 16:16:49
CN=GAZZANI MARIAGRAZIA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits



AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

Prot. 2025/000

Pos. UT-RAU- EDLZ 2957

(Indicare sempre nella risposta)

Assergi, li

23 SET. 2025

All'U.S.R. Lazio

PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio

Area Coordinamento autorizzazioni, PNRR e supporto investimenti

PEC: conferencediservizi@pec.regione.lazio.it

Alla Regione Lazio

Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali

PEC: vinca@pec.regione.lazio.it

Al Comune di Amatrice

PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Sig. Ruggero Renzi

c/o Ing. c/o Ing. Andrea Albani

PEC: proeda@pec.it

p.c.:

Al Raggruppamento Carabinieri Parchi

Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

e-mail: 042613.001@carabinieri.it

Trasmessa via e-mail al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice

e-mail: 042614.001@carabinieri.it

per Albo Pretorio - SEDE

email: urp@gransassolagapark.it

OGGETTO: convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice (RI), ID 9252 richiedente Ruggero Renzi. Loc. Sommati – **Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi degli art. 5, co. 7 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991**

Rif. U.S.R. Lazio Prot. U.875656 del 05-09-2025

IL DIRETTORE

- **VISTA** la convocazione della Conferenza di Servizi Regionale pervenuta con la nota in riferimento, acquisita agli atti dell'Ente in data 05-09-2025 con prot. n. 8818;
- **PRESO ATTO** della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica italiana, parte seconda, n.124 del 22 ottobre 2020;
- **VISTA** la Zonazione e la normativa di attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. 05.06.95 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- **VISTO** lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283;
- **VISTO** il D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- **VISTO** il D.Lgs. 30/03/01, n.165, art.4;
- **VISTA** la Legge 07/08/90, n.241 e ss.mm.ii.;
- **VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019);
- **VISTA** D.G.R. n. 938 del 27/10/2022 e la D.G.R. Lazio n. 612 del 16/12/2011;
- **VISTO** il Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso n. 8 del 18 aprile 2005;
- **VISTA** la Legge n. 157/1992;
- **VISTO** il Testo Unico della Ricostruzione Privata del Commissario Straordinario della Ricostruzione;
- **CONSIDERATO** che il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma del 2016 ubicato in area agricola antropizzata;
- **CONSIDERATO** che l'aggregato ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga" di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- **RITENUTO** che, data l'ubicazione e la tipologia degli interventi in area agricola antropizzata, si possono escludere incidenze



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
61045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





significative su habitat e specie floristiche di interesse comunitario e conservazionistico;

- **RITENUTO** che in generale, nell'area di riferimento, gli interventi edilizi eseguiti nei centri urbani o in aree agricole antropizzate:
 - non sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, di cui alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga";
 - sono suscettibili di generare significative incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di specie faunistiche e/o habitat di specie faunistiche di interesse comunitario, solo ed esclusivamente per quanto riguarda la chiroterofauna, le cui specie sono tutte di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat";
 - sono suscettibili di generare impatti significativi su avifauna nidificante di interesse conservazionistico che può eventualmente nidificare in manufatti antropici
- **CONSIDERATO** che, nel caso in esame, si possono escludere eventuali incidenze negative sulla chiroterofauna e sull'avifauna di interesse conservazionistico, poiché il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione di un edificio di recente costruzione, con tetto in cemento armato, totalmente intonacato, che non presenta ambienti ipogei o epigei accessibili dall'esterno e non presenta caratteristiche architettoniche tali da renderlo particolarmente adatto a ospitare colonie di chiroteri di svernamento o riproduzione o avifauna nidificante;
- **CONSIDERATO** che:
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat,
 - ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. a) della L. 394/1991, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e di dipendenza;
- **FATTI SALVI** tutti i divieti e obblighi riguardo alla tutela della fauna selvatica di cui alla L. 157/1992;
- **FATTE SALVE** tutte le normative urbanistiche e ambientali vigenti e tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti in materia urbanistica e ambientale, ivi incluso il nulla Osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/1991, che sono da considerare ulteriori «opportune misure regolamentari e amministrative» previste dall'art. 6, co. 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" comunque vigenti e che risultano «conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti» Natura 2000;
- **RITENUTO** quindi che, data l'ubicazione in area urbana, la tipologia edilizia dell'edificio in esame e il tipo di interventi da realizzare, il progetto non è suscettibile di generare impatti o incidenze negative dirette e/o indirette nei confronti di habitat, specie e/o habitat di specie di interesse comunitario o conservazionistico, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga";
- **CONSIDERATO** che la conferenza regionale è stata convocata anche per la domanda di condono edilizio ex L.47/85 prot. 1887 del 05/03/1986 per la realizzazione, in difformità all'assentito, di un garage, di nuove aperture finestrate nei diversi piani e per una diversa distribuzione degli spazi interni;
- **CONSIDERATO** che l'intervento ricade in zona d1" - Aree di promozione agricola (artt. 10 e 11 N.d.A.), in cui «sono ammessi gli interventi, le opere e i manufatti consentiti dalle disposizioni legislative e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti», ai sensi dell'art. 10, co.6 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
- **VERIFICATA** la conformità dell'intervento di ricostruzione con le previsioni del Piano per il Parco, relativamente alle zone "d1" - Aree di promozione agricola, purché «previsti dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone E agricole (di cui all'art. 7 del DM 1444/68), fatti salvi i limiti eventualmente più restrittivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione paesistica e paesaggistica vigenti», ai sensi dell'art. 11, co. 2 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco;
- **VISTA** l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio;

per quanto di competenza e per quanto in oggetto,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE**,

in merito alla **Valutazione di Incidenza Ambientale** in fase di *screening* (Livello1), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, della D.G.R. Lazio n. 938 del 27/10/2022 e delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (G.U. n. 303 del 28/12/2019),

e

si **RILASCIA** il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

poiché l'intervento non è suscettibile di generare impatti o incidenze negative, dirette e/o indirette, nei confronti di habitat, specie



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606575
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64015 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





e/o habitat di specie di interesse comunitario o conservazionistico, con particolare riferimento a quelle citate nello Standard Data Form della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, purché si rispettino le seguenti prescrizioni inerenti alle usuali pratiche di cantiere, volte alla riduzione dell'inquinamento e le indicazioni di carattere generale, previsti dalla normativa vigente, volte ad eliminare o ridurre i disturbi alla fauna selvatica:

- a) siano utilizzate attrezzature di cantiere, macchine operatrici e automezzi caratterizzati da basse emissioni sonore e gassose, omologati secondo le più recenti norme in materia;
- b) al fine di diminuire l'inquinamento acustico e gassoso si dovranno ottimizzare le fasi esecutive, provvedendo a spegnere i mezzi non utilizzati, a sovrapporre il minor numero possibile di mezzi in attività e limitando l'uso di gruppi elettrogeni, privilegiando, se possibile, la linea elettrica di rete.
- c) nel caso si verificano sversamenti al suolo di oli, carburanti, lubrificanti e altre sostanze analoghe si dovrà intervenire tempestivamente con materiale assorbente e il terreno interessato dovrà essere prelevato e smaltito a norma di Legge;
- d) al termine dei lavori il sito venga bonificato mediante pulizia accurata dell'area interessata, rimuovendo e smaltendo a norma di legge tutti i residui di lavorazione e gli eventuali materiali di rifiuto;
- e) siano preventivamente bagnati il terreno e le strutture prima di compiere operazioni di scavo e di demolizione, onde contenere la formazione di eventuali polveri e proteggere i cumuli di detriti e inerti mediante teli e/o altre barriere fisiche per evitarne la dispersione a causa del vento;
- f) ai fini della tutela della fauna selvatica, nel rispetto dell'art. 11, co. 3 della L. 394/1991, dell'Allegato B della D.G.R. n. 612 del 16/12/2011, della L. 157/1992, e del Regolamento regionale n. 8 del 18 aprile 2005 citati in premessa:
 - si dovranno ispezionare a vista, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione e sempre a inizio giornata, strutture, macchinari, terreni, vegetazione, materiali, vasche, bidoni e in generale qualsiasi zona dell'area di cantiere, che potrebbe essere interessata dalla presenza di esemplari in difficoltà (es. intrappolati in scavi, bidoni, vasche ecc.) e dalla presenza di rifugi riproduttivi (nidi, tane, ecc.), segnalando tempestivamente al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco eventuali rinvenimenti accidentali di fauna selvatica;
 - gli interventi nelle parti esterne e nelle coperture degli edifici dovranno salvaguardare potenziali o accertati siti di nidificazione di avifauna di interesse comunitario e conservazionistico e siti rifugio di chiroteri, la cui presenza dovrà essere tempestivamente segnalata al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio e all'Ente Parco;
 - è vietato l'uso di sistemi di illuminazione esterna dal basso verso l'alto, per la quale si dovranno utilizzare luci a LED, evitando luci bianche e multispettro e si dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 3, co. 3 del Regolamento n. 8 del 18 aprile 2005;
- g) vengano comunicati al Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI), tramite e-mail in indirizzo, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di poter svolgere le opportune funzioni di vigilanza e controllo.

e

RILASCIA il Nulla Osta,

ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991,

per la domanda di condono Edilizio ex L.47/85 prot. 1887 del 05/03/1986 per la realizzazione, in difformità all'assentito, di un garage, di nuove aperture finestrate nei diversi piani e per una diversa distribuzione degli spazi interni

IL PRESENTE NULLA OSTA È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI EVENTUALI DIRITTI DI TERZI.

Il Nucleo Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) è incaricato di vigilare sulla osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza.

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge.

Si comunica che l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare Crocetti (0862/60.52.237 – c.crocetti@gransassolagapark.it).

Il Comune di Amatrice (RI), è pregato di affiggere all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Cordiali saluti.

CCR/ccr

Celu

Allegati: Copia della richiesta per il C.T.A./C.T.S.

Il DIRETTORE
Avv. Lisa OLIVERI



Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Patrimonio Culturale



Via del Convento, 67100 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • www.gransassolagapark.it
gransassolagapark@pec.it • ente@gransassolagapark.it

C.da Madonna delle Grazie
64015 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230





PROVINCIA DI RIETI

III Settore
Servizio Vincolo Idrogeologico

Prot.N

.....

Data...../...../.....

.....

MARCA DA BOLLO DA € 16,00

DATA 17/09/2025

ID 01221031536413

Spett.le

U.S.R.L.

C.a. Direttore Ing. Luca Marta

Via Flavio Sabino, 27

02100 Rieti (RI)

P.E.C.: pec.ricostruzione@pec.regione.lazio.it

E p.c.

C.a. Dott.ssa Franceschini Carla

Email: cfranceschini@regione.lazio.it

Oggetto: Istanza per ottenimento Parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26. Convocazione Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n.130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel comune di Amatrice (RI), ID 9252, richiedente Ruggero Renzi.

Vista la Vs nota del 05/09/2025 Registro Ufficiale U.0875656, acquisita agli atti in data 05/09/2025 prot. n.0024498, R.G. 3651/25 e la documentazione disponibile sulla piattaforma finalizzata all'ottenimento di parere Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, propedeutico a quanto in oggetto.

VISTA la normativa vigente con particolare riferimento a R.D.L. 30/12/1923 n.3267, R.D. 16/05/1926 n.1126, L. 11/12/1998 n.53, L.R. n.39/2002, Reg. di attuazione art. 36 L.R. 28/10/2002 n.39; DGR 1038/2024, **Regolamento Provinciale per la gestione del vincolo idrogeologico approvato con D.C.P. n.9 del 04.05.2023.**

Visto la documentazione integrativa resa disponibile nel box in data 19/09/2025.

Tenuto conto che il rilascio del nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico interessa sia il condono edilizio del fabbricato ai sensi della L.47/85, nello specifico la realizzazione di un garage, sia l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile.

Il sottoscritto Ing. Massimiliano Giansanti, in riferimento all'istanza indicata in oggetto, in esito all'esame della documentazione, in qualità di Soggetto Unico per conto della Provincia di Rieti e ai sensi della L.241/1990, art.14 ter, co.3, verificato che la tipologia dell'intervento non risulta in contrasto con quanto previsto in materia di vincolo idrogeologico, con il presente parere esprime in modo univoco e vincolante, in riferimento alle competenze Provinciali, il seguente parere/nullaosta:

NULLAOSTA AI SOLI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Si rilascia il seguente parere **FAVOREVOLE** per nullaosta ai soli fini del vincolo idrogeologico in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa, a patto che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni:

- Siano messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di prevenire erosioni lineari e areali, salvaguardare la stabilità del suolo e il regime delle acque meteoriche; non deve essere alterata la loro attuale direzione e verso naturale di scorrimento.
- Il materiale di risulta non dovrà essere abbandonato o accumulato in zone lontane dai siti, ma dovrà essere trattato secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/06, D.Lgs. 04/08 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017 e dalle specifiche norme in

Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti Tel. 0746.2861 Fax 0746.285771

www.provincia.rieti.it - Pec urp.provinciarieti@pec.it C.F. e P.IVA 0011451071

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0026218/2025 del 23/09/2025
Firmatario: Massimiliano Giansanti



materia di rocce e terre da scavo.

- Eventuali riporti siano effettuati con materiale granulare scevro da sostanze organiche, che possa garantire adeguate caratteristiche drenanti, alleggerimento delle strutture e idonee capacità portanti.
- Nella effettuazione di scavi e/o sbancamenti che comportino la creazione anche temporanea di pareti subverticali, si dovrà prevedere la messa in posto di adeguate opere di contenimento della spinta dei terreni, sia definitive che temporanee, al fine di garantire la stabilità dell'area.
- Per l'intervento in questione si dovrà tenere conto delle norme tecniche nazionali e regionali vigenti per le costruzioni in zone sismiche e delle ordinanze del Commissario al Sisma 2016.
- Vengano rispettate altresì le condizioni di sicurezza sul lavoro in considerazione del fatto che durante le opere di sbancamento possono verificarsi distacchi di materiali lapidei e coesivi, che dovranno essere previsti all'atto della lavorazione e fronteggiati con opportune opere di sostegno, anche provvisorie, qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Qualora durante e successivamente lo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte.
- L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che, a seguito dei lavori predetti, derivino all'assetto idrogeologico del territorio.

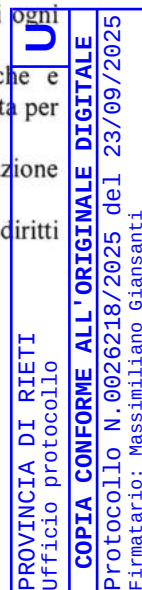
- Gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, sono da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d'assenso.
- Per eventuali sistemazioni accessorie che siano disciplinate da R.D.L.3267 e successive modifiche e integrazioni, che non risultino nella documentazione progettuale, dovrà essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento del relativo Nulla osta ai lavori.
- Non sono autorizzate opere e/o interventi (anche di completamento) di competenza di questa Amministrazione diversi da quelli prescritti con il presente provvedimento.
- Il presente provvedimento viene rilasciato nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatti salvi eventuali diritti di terzi ed ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile dell'istruttoria

Funzionario geol. Valentina Favi

Valentina Favi

Il Soggetto Unico per la Provincia di Rieti
Ing. Massimiliano Giansanti
f.to digitalmente





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
FONDI EUROPEI E PATRIMONIO NATURALE

AREA PROTEZIONE E GESTIONE DELLA BIODIVERSITÀ

REGIONE LAZIO

Direzione generale

- Area Coordinamento Autorizzazioni, PNRR
e Supporto investimenti

Ufficio Rappresentante Unico Regionale
Conferenze di servizi

GR/DG/05

➤ Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

DU/01/00

ALLEGATO_1 REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.0965402.01-10-2025

p.c.

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA

PEC: gransassolagapark@pec.it

Oggetto: Comune di Amatrice (RI). Conferenza Regionale ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR) relativamente all'intervento di ricostruzione, di aggregato edilizio ad uso abitativo, sito in Amatrice (RI), località 'Frazione Sant'Angelo', nell'ambito di terreni distinti al N.C.E.U. al Foglio 36, particella 440 (subalterni I e 2). ID9252, richiedente Ruggero RENZI, in qualità di proprietario.
Rif. Conferenza di Servizi interna CSR 152/2025. Rif. Ns Elenco Progetti n. 1179/2025.
Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

Si fa riferimento all'intervento citato in oggetto, situato nell'ambito di un terreno incluso nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga" e nel territorio del Parco Nazionale, relativamente al quale, l'Area "Coordinamento Autorizzazioni, PNRR e Supporto Investimenti", con nota prot. n. 0879248 del 08/09/2025, ha comunicato i termini per le richieste di integrazioni documentali e la restituzione dei pareri, necessari per la Conferenza Regionale, indetta per il giorno 25 settembre 2025 dal Direttore "Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio", ai sensi degli artt. 68 e 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata (TUR).

Vista l'istruttoria preliminare eseguita dall'architetto Rossella ONGARETTO su analisi della documentazione allegata all'istanza di cui in oggetto, a seguito di assegnazione del procedimento effettuata dal Dirigente d'area con nota prot. (I) n. 0884089 del 09/09/2025.

La presente è relativa alla competenza di questa Area in materia di procedura di valutazione di incidenza (V.Inc.A.) di cui alla Direttiva Dir. 92/43/CEE "Habitat" e alla Direttiva Dir. 2009/147/CE "Uccelli", nonché al DPR n. 357/1997 e ss.mm. e ii.

Atteso che, l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, così come previsto dall'art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997, con nota prot. n. 9420 del 23/09/2025, acquisita in pari data al protocollo regionale con prot. n. 0934291, ha espresso parere favorevole relativamente alla procedura di Screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997, e ha contestualmente rilasciato Nulla Osta, ai sensi della L. 394/1991, propedeuticamente all'emanazione del parere di competenza della scrivente Area.

Come verificato dall'analisi della documentazione tecnica, resa disponibile online su Box Internet regionale, successivamente rettificata in data 19/09/2025 a seguito della trasmissione di integrazioni da parte del tecnico incaricato, ing. Andrea ALBANI (Proeda srl) il progetto in analisi prevede un intervento di ricostruzione di



aggregato edilizio, dichiarato inagibile con ordinanza n. 28 del 09/06/2017 emessa a seguito dei danni determinati dagli eventi sismici del 2016, mantenendo pressoché inalterati sedime e configurazione planovolumetrica del nucleo originario distinto al Catasto urbano al Foglio 36, particella 440 (subalterni I e 2), con varianti minime di cubatura rese necessarie ai fini di adeguamento igienico sanitario ai sensi della normativa vigente.

Preso atto che l'immobile, realizzato con licenza di costruzione n. 2129 del 28/08/1973, è stato oggetto di domanda di Condonò Edilizio ai sensi della L. 47/1985 presentata con prot. n. 1887 del 05/03/1986, per cambio di destinazione d'uso, ampliamento di superfici e volumi, e diversa distribuzione spazi interni.

Considerato che relativamente le opere edilizie inerenti alla richiesta di Condonò Edilizio presentate ai sensi della L. 47/85, seppur attinenti a cambio di destinazione d'uso, ampliamento di superfici e volumi, e diversa distribuzione spazi interni, già realizzate nell'ambito di un edificio preesistente, antecedente alla designazione della ZPS IT7110128 "Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga", siano tuttavia tali da non impedire di ritenere il territorio della ZPS idoneo ai fini del mantenimento di un buon stato di conservazione di habitat e specie, e non essere pertanto in contrasto con le finalità di tutela del Sito natura 2000.

Si ritiene che il presente pronunciamento, per quel che concerne le opere già compiute, non contrasti con la normativa di riferimento in quanto il richiedente deve acquisire il permesso a costruire in sanatoria ai sensi della L. n. 47/85, e pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 8 del DPR n. 357/1997: *<<l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza [...]>>*.

Inoltre, il presente pronunciamento è necessario in quanto l'art. 32 della L. n. 47/1985 prevede che *<<il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso>>*.

Da quanto sopra premesso, si ritiene che le opere edilizie oggetto di richiesta di condono non abbiano determinato o non determinino significativa perdita o frammentazione di habitat di specie della ZPS e siano compatibili con la tutela delle specie di interesse unionale del Sito e della Rete Natura 2000.

Si specifica infine che, in considerazione delle caratteristiche e dell'entità dell'intervento generale di ricostruzione e demolizione, nonché della localizzazione urbana, e degli obiettivi di conservazione della ZPS, elencati nel relativo Formulário standard, e del pronunciamento favorevole con misure di mitigazione a carattere generale espresso da parte dell'Ente di Gestione del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di cui al citato Nulla Osta acquisito con prot. n. 0934291 del 23/09/2025, si ritiene che il progetto previsto possa non comportare incidenze negative significative, dirette o indirette, su habitat di specie e specie tutelati dalla ZPS e dalla Rete Natura 2000.

Tutto ciò premesso, si esprime quindi **parere favorevole** relativamente all'intervento in argomento senza rilevare la necessità di fasi ulteriori nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza, ribadendo infine il rispetto delle condizioni indicate dall'Ente Parco nella citata nota di cui al prot. n. 0934291 del 23/09/2025.

Il funzionario

Arch. Rossella ONGARETTO

ONGARETTO ROSSELLA
2025.09.29 19:04:26
Arch. Rossella Ongaretto
CN=ONGARETTO ROSSELLA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

il Dirigente

Arch. Fabio BISOGNI

BISOGNI FABIO
2025.10.01 08:45:48
CN=BISOGNI FABIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581

AMATRICE (RI). Conf. Reg. ai sensi degli artt. 68, 85 e segg. del Testo Unico della Ricostruzione Privata e s.m.i., relativamente all'intervento di ricostruzione di aggregato edilizio, sito in Amatrice (RI), località 'Frazione Sant'Angelo'. ID9252, richiedente Ruggiero RENZI, in qualità di proprietario. Rif. Conf. di Servizi interna CSR 152/2025. Rif. Ns Elenco Progetti n. 1179/2025. Pronunciamento in merito alla procedura di Screening di VInCA ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/1997 e s.m.i._SCR.



Mod. 202

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO,

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

Protocollo n° 2023-0000614624
Posizione n° 146389

li 21/06/2023

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di **Amatrice** p.e.c.
urbanistica@pec.comune.amatrice.rieti.it

Al Committente RUGGERO REN ZI
p.e.c. -

Al Delegato Alessandro Galli
p.e.c. **alessandro.galli4@ingpec.eu**

OGGETTO: ATTESTATO DI DEPOSITO PER AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI LAVORI.
Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020
Comune di Amatrice (RI) Zona Sismica 1
Committente REN ZI RUGGERO
Lavori di Demolizione e ricostruzione di immobile abitativo gravemente danneggiato dagli
eventi sismici centro Italia 2016
Distinto in catasto al foglio n° **36** Particella n° **440** Località -
Via **frazione Sant'Angelo** - Edificio - Scala -

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta del committente per il rilascio dell'autorizzazione sismica inviata alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture unitamente ai relativi elaborati tecnico-progettuali e assunta al protocollo n° **2023-0000614624** del **06/06/2023** ;
- Visto il Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n° 380 del 06.06.2001;
- Visto il Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 387 del 22/05/2009;
- Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 dal committente e dal progettista inerente la completezza e la veridicità dei dati immessi nel sistema informatico;
- Considerato che il progetto presentato, ai sensi del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, è soggetto alla verifica a campione mediante sorteggio nella misura del 15% dei progetti presentati mensilmente;
- Visto l'esito del Sorteggio prevista dall'art.12, del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020 dal quale risulta che il progetto presentato non è rientrato tra quelli estratti per essere sottoposti al controllo della Commissione Sismica di cui all'art.6, art.7, art.13, del predetto Regolamento Regionale;



OPENGENIO-ID-DOC:21770193 - Prot.N.:2023-0000614624 del 21/06/2023 15:00 - N.Pos.:146389

Copia conforme all'originale pag.1 di 3

La copia originale è conservata presso l'archivio digitale della Regione Lazio

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 82/05 e s.m. e i. da:

INFANTINO ANTONINO (Dirigente Area Genio Civile), SERGOLA LETIZIA (Responsabile Procedimento Macro-Area)

ATTESTA

che il **PROGETTO** di che trattasi è stato **DEPOSITATO** agli atti della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture e che lo stesso non è tra quelli sottoposti a controllo a campione da parte della Commissione Sismica, pertanto, la Ditta in indirizzo può iniziare i lavori di Demolizione e ricostruzione di immobile abitativo gravemente danneggiato dagli eventi sismici centro Italia 2016, in zona sismica nel Comune di Amatrice Foglio n.ro 36 Particella n.ro 440, in conformità al progetto esecutivo redatto da **Alessandro Galli**.

Il responsabile del procedimento

Il dirigente

Il presente atto è valido ai soli fini del vincolo sismico e viene inviato allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune territorialmente interessato, affinché, previa verifica della corrispondenza degli atti progettuali, ne rilasci copia alla ditta committente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi di altre Amministrazioni concedenti. La Ditta interessata dovrà munirsi delle specifiche concessioni e/o autorizzazioni per vincoli di natura urbanistica, archeologica, ambientale, paesaggistica o quant'altro riguarda l'area di sedime ed eventuali servitù prediali.

È fatto divieto di apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti in corso d'opera vanno tempestivamente comunicate per gli adempimenti di merito alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture, con il relativo fermo dei lavori già autorizzati.

Il deposito degli atti progettuali, avvenuto nei modi e nei termini del DPT 380/01 e del Regolamento Regionale n° 26 del 26/10/2020, è valido anche per gli effetti dell'Art. 65 del D.P.R. 380/01.

La comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori, sottoscritta dal committente, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore e dall'Impresa esecutrice dell'opera, deve essere inviata a cura del committente, alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture ed al Comune territorialmente competente, in adempimento a quanto previsto dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 14 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020.

La copia degli atti progettuali e del presente atto, datati e firmati anche dal costruttore e Direttore dei lavori, unitamente ad apposito giornale dei lavori, devono essere conservati per l'intera durata dei lavori autorizzati a disposizione dei Pubblici Ufficiali incaricati della sorveglianza. Il Direttore dei lavori è responsabile della conservazione e regolare tenuta di tali documenti, con l'obbligo di annotare periodicamente le frasi più importanti dell'esecuzione dei lavori in parola nel giornale sopracitato.

Il Direttore dei lavori ed il Collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono rispettivamente responsabili degli adempimenti per la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico.

La Ditta interessata è richiamata alla osservanza delle Leggi vigenti.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni di natura penale e civile che disciplinano le costruzioni.

I professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, ai sensi degli artt. n° 52 e 64 del d.p.r. n° 380/2001, dei punti 6.2.2 e 10.1 del D.M. 17.01.2018, del punto c.7.2.2 della circolare del Ministero delle Infrastrutture 02.02.2009 e dell'art. 18 del Regolamento Regionale n°26 del 26/10/2020, restano comunque responsabili dell'intera progettazione strutturale, della rispondenza del progetto alle normative tecniche, dell'opera al progetto approvato, dell'osservanza delle autorizzazioni progettuali ed esecutive nonché della qualità dei materiali.



OPENGONIO-ID-DOC:21770193 - Prot.N.:2023-0000614624 del 21/06/2023 15:00 - N.Pos.:146389

Copia conforme all'originale pag.2 di 3

La copia originale è conservata presso l'archivio digitale della Regione Lazio

Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:

INFANTINO ANTONINO (Dirigente Area Genio Civile), SERGOLA LETIZIA (Responsabile Procedimento Macro-Area)

F.to

Il Dirigente dell'Area

Copia





COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Corso Umberto I n. 70, CAP 02012
C.F. 00110480571



numero telefonico 0746/83081 sito: www.comune.amatrice.rieti.it PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

Ufficio - Ricostruzione Privata Sisma/Ufficio di Tutela Paesaggistica

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER IL PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA EX ART. 32 LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 (secondo la procedura di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO				
ISTANZA	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	Rif. Ord. 029/2025
integrazioni	Prot n. (Ge.Di.Si.)	-	del -	
Richiedente	Sig. Ruggero Renzi (erede comproprietario capofila)			
Comune	AMATRICE in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, c. 6, del D.Lgs. n. 42/04			Prov. RIETI
Oggetto	Istanza di Sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 (condono edilizio) per “Ampliamento e cambio di destinazione d’uso di una porzione di fabbricato esistente ad uso abitativo”. Rif. Condono Edilizio prot. 1887 del 05.03.1986 (Sig. Giovanna De Luca)			
Identificativi Catastali	Foglio n. 36, Particella n. 440, Sub. 1-2			

A) VERIFICA PRELIMINARE

L'intervento non ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 11, comma 3, delle norme del PTPR Lazio.

Il presente parere è subdelegato al Comune secondo la:

Sub-Delega L.R. 8/2012	Art. 95 della L.R. n. 14/99 come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 8/12 ed in particolare il comma 2 che è stato così sostituito: "2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) ... omissis ...; b) <i>il parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.</i> "
---------------------------	---

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio di Tutela Paesaggistica, l'istanza risulta completa ai sensi del quanto previsto dalla L.R. 16.03.1982, n. 13, dalle NTA del P.T.P.R. Lazio, nonché dalla L.R. n. 24/98 e D.P.C.M. 12.12.2005.

A.1) Descrizione dell'intervento

Oggetto della presente valutazione sono le opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo per le quali è stata presentata al comune di Amatrice istanza di Condonio Edilizio ai sensi della L. n. 47/85 con prot. 1887 del 05.03.1986 dall'allora proprietaria Sig.ra Giovanna De Luca. Nello specifico trattasi di interventi eseguiti in difformità rispetto al precedente edilizio di cui alla Licenza di Costruzione n. 2129/72 del 28.08.1973.

Le opere abusivamente condotte, realizzate in fase di edificazione dell'immobile sito nella fraz. Sant'Angelo nel corso dell'anno 1974, hanno riguardato nella sostanza:

- realizzazione della copertura con inclinazione delle falde diversa da quella autorizzata;
- l'incremento dell'altezza lorda del fabbricato;
- la realizzazione di due balconi (prospetto sud-ovest e prospetto sud-est);
- la realizzazione di due scale di interconnessione verticale con il piano seminterrato ed il piano primo;
- la realizzazione di aperture finestrate di forma e numero diverse dal progetto autorizzato;
- la realizzazione di diversa distribuzione degli spazi interni;
- nonché l'ampliamento ed il cambio di destinazione d'uso di una porzione del fabbricato ad uso abitativo.

Come dichiarato dal tecnico incaricato il precedente edilizio risulta dalla Licenza di Costruzione n. 2129/72 del 28.08.1973.

A.2) Disciplina urbanistica comunale

Il Comune di Amatrice (RI) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3476 del 26.07.1978, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 31 del 10.11.1978. Ulteriormente, risultano vigenti in Piani Attuativi delle frazioni approvati con D.G.R. n. 7128 del 24.11.1987. Infine, risultano altresì vigenti i Piani di Recupero delle Frazioni di cui alla L.R. n. 57/80 approvati con delibera di C.C. n. 17 del 22.02.1983.

Le norme urbanistiche del Comune, secondo quanto asseverato dal tecnico abilitato e riportato nei documenti prodotti a corredo della domanda risultano:

☐ **Zona E1: agricola e strade** – NTA del P.R.G. vigente.

L'intervento risulta pertanto: **non conforme** alla disciplina urbanistica comunale, ma sanabile ai sensi della L. n. 47/85

Si rappresenta altresì che, il sito oggetto d'intervento ricade all'interno dell'Ente Parco Gran Sasso e Monti della Laga (zona ZPS IT7110128), istituito con L. 394/1991, il cui Piano è stato approvato con D.C.R. n. 7 del 07.08.2019. **Le ulteriori valutazioni di merito restano di competenza dell'Ente Parco.**

B) VERIFICA DI CONFORMITÀ**B.1) Beni Paesaggistici**

I beni paesaggistici presenti, come dichiarato ed asseverato dal tecnico abilitato sono i seguenti:

- ☐ **aree tutelate per legge** (art. 134, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 42/04) di cui all'art. 142, già sottoposte a tutela dalle legge 8 agosto 1985, n. 431, ed in particolare:
- *lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi* – codice bene f018 (Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga).

B.2) Norme di tutela paesaggistica

P.T.P.R. | Approvato con D.C.R. n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021

DISCIPLINA DI TUTELA, D'USO E VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI (Capo II delle Norme del PTPR)

- ☐ **SISTEMA del PAESAGGIO NATURALE E SEMINATURALE**, costituito dai paesaggi caratterizzati da un elevato valore di naturalità e seminaturalità in relazione a specificità geologiche, geomorfologiche e vegetazionali:

- **Paesaggio Naturale Agrario** – art. 23 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DELLE AREE TUTELE PER LEGGE (Capo III delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, è compresa tra quelle individuate dal PTPR, e nello specifico:

- **Protezione dei parchi e delle riserve naturali** – art. 38 Norme del PTPR

MODALITÀ DI TUTELA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE INDIVIDUATI DAL PTPR (Capo IV delle Norme del PTPR)

Ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento, non è compresa tra quelle individuate dal PTPR.

Disposizioni delle norme del PTPR e/o della L.R. 24/98 che consentono l'intervento

Ai fini di consentire l'intervento trovano applicazione in particolare le seguenti disposizioni.

L'art. 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. [...]".

B.3) Breve valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento

Si premette che, per i vincoli paesaggistici vige il principio della irrilevanza della data di apposizione del vincolo rispetto al momento della commissione dell'abuso, e dunque anche in caso di vincolo sopravvenuto l'Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell'intervento abusivo. Il parere in sanatoria ex art. 32 della L. n. 47/85 risulta pertanto necessario anche qualora il vincolo risulti apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

In merito al progetto in questione, in riferimento alla compatibilità del fabbricato oggetto di sanatoria con il "bene paesaggistico", come sopra individuato, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento.

L'abuso edilizio, per quanto dichiarato, riguarda nella sostanza opere eseguite in assenza di titolo in difformità dalla Licenza di Costruzione n. 2129/72 del 28.08.1973 comportanti altresì incrementi di superfici e volumi rispetto alla preesistenza, le cui opere sono state eseguite facendo ricorso a tecniche della tradizione locale.

Ulteriormente, dall'esame della documentazione tecnica e fotografica prodotta emerge che le opere realizzate oggetto di sanatoria non presentano particolari motivi di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato e pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si esprime parere favorevole al rilascio del parere ex art. 32 della Legge n. 47/85.

In conclusione le trasformazioni prodotte dall'intervento risultano compatibili e non diminuiscono la qualità paesaggistica complessiva dei luoghi.

Ulteriormente, come dichiarato dal tecnico incaricato nella relazione asseverata, l'area oggetto d'intervento non ricade in area gravata da diritti di uso civico.

B.4) Conformità Paesaggistica e proposta di provvedimento

Tutto ciò premesso l'intervento può considerarsi:

COMPATIBILE con i valori del paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
e pertanto la proposta di provvedimento finale è:

FAVOREVOLE

Gli elaborati tecnico-progettuali valutati verranno trasmessi via .PEC alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, ovvero mediante cartella condivisa.

Amatrice, lì 22.09.2025

Il Responsabile del Procedimento

esperto in materia paesaggistico-ambientale

Ing. Andrea Valenzi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia

**COMUNE DI AMATRICE****Provincia di RIETI****Ufficio Settore II - Edilizia****Al Sig. RENZI RUGGERO**

Via Arpino

00172 – Roma (RM)

(per il tramite del tecnico incaricato)

All' Ing. ALBANI ANDREA

Via Delle Rimembranze n.2

02013 – Antrodoto (RI)

PEC: proeda@pec.it

All'USR DI RIETI

Via Flavio Sabino n. 27

02100 – Rieti (RI)

PEC: pec.ricostruzionelazio@pec.regione.lazio.it

PEC: conferenzeusr@pec.regione.lazio.it

OGGETTO: **PARERE ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii**
SCIA PARZIALE ai sensi dell'art. 68 del T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii.
Conferenza Regionale ai sensi degli art. 68, 85 e seguenti del TURP, di cui all'OCSR n. 130/2022 e ss.mm.ii.
Rif. Fascicolo GEDI.SI. n. 1205700200002635982023_ Prot. n. 695363 del 26/06/2023 – ID 9252
Richiedente: Renzi Ruggero

IL RESPONSABILE

In riferimento alla richiesta di contributo in oggetto caricata sulla piattaforma informatica GE.DI.SI., formulata ai sensi del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii., per gli immobili oggetto di intervento censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Amatrice – Frazione Sant'Angelo – Foglio 36 Particella 440.

Premesso che, come ratificato dalla D.G.C. 130 del 19/09/2017, è stato dato atto dell'indisponibilità degli Archivi Comunali;

Vista la SCIA parziale caricata sulla piattaforma informatica Ge.Di.Si. con prot. 1205700200002635982023 del 26/06/2023;

Vista la richiesta di integrazioni con Prot. 20815 del 15/11/2023;

Considerate le successive integrazioni documentali caricate sul portale Ge.Di.Si e presentate a quest'ufficio con Prot. 540740 del 22/04/2024;

Visto il preavviso di archiviazione con Prot. 9259 del 14/05/2024;

Viste le integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si. con prot.n. 1118758 del 13/09/2024;

Considerata l'archiviazione da parte dell'Ente Scrivente con Prot.n. 24321 del 30/12/2024;

Viste le successive integrazioni documentali caricate sulla piattaforma Ge.Di.Si con Prot.n. 24240 del 10/01/2025, Prot.n. 135639 del 04/02/2025, Prot.n. 218213 e Prot.n. 221205 del 20/02/2025, Prot.n. 230323 del 24/02/2025, Prot.n. 248748 del 26/02/2025, prot.n. 249949 e Prot.n. 253166 del 27/02/2025, Prot.n. 255791 e Prot.n. 260269 del 28/02/2025, Prot.n. 262839 del 03/03/2025, Prot.n. 481224 del 30/04/2025, Prot.n. 512329 del 12/05/2025, Prot.n. 621485 del 12/06/2025, Prot.n. 753104 del 21/07/2025, Prot.n. 759627 del 23/07/2025, Prot.n. 914655 del 17/09/2025 e Prot.n. 935192 del 23/09/2025;

Ritenute le stesse idonee ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge;

Vista la Conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con PARERE FAVOREVOLE, registrata con Prot. n. 20365 del 07/10/2025 e relativa al Condonò Edilizio (L. 47/85) prot. 1887 del 05/03/1986 – Richiedente: Renzi Ruggero;

Visto l'attestato di deposito per autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/2001 Prot. 2023-0000614624 del 06/06/2023 Pos. 146389;

Visto il Parere Favorevole con prescrizioni in merito all'Autorizzazione Paesaggistica, da parte dell'USR Lazio, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Prot. Regione Lazio n. 0918447 del 18/09/2025, assunta da Codesto Ente con Prot. n. 19097 del 18/09/2025;

Visto il Parere Favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) da parte della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale – Area Protezione e Gestione della Biodiversità - con nota prot. regionale n. 0961822 del 01/10/2025;

Visto il Parere Favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e Nulla Osta ai sensi dell'art.13 della Legge 394/1991, registrato con protocollo int. n. 2025/0009420 e Pos. UT-RAU-EDLZ2957 del 23/09/2025 e assunto da Codesto Ente con protocollo n. 19428 del 23/09/2025;

Visto il Parere Favorevole Nulla Osta in ordine al Vincolo Idrogeologico ai sensi dell'R.D.L 3267/23 e R.D 1126/26, con Prot.Int. n. 0935347 del 23/09/2025;

Atteso che il Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti in merito alla autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, si considera acquisito, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento della Conferenza Regionale, in quanto il rappresentante del Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP non ha partecipato alla sopra citata Conferenza;

Visto il verbale della Conferenza Regionale tenuta in videoconferenza il 25/09/2025 con Prot. Int. Regione Lazio n. 0957937 del 30/09/2025;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Vista l'O.C.S.R. n. 100 del 09/05/2020;

Visto il T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii.;

Considerato che, come emerso dagli elenchi informativi comunali relativi alle pratiche edilizie, l'immobile è stato realizzato con Concessione Edilizia n. 2129/72 "realizzazione di un fabbricato rurale" in Frazione S. Angelo Foglio 36 Particella 440 e che non è stato oggetto di altri interventi edilizi;

Considerato che, quanto emerso dagli elenchi informativi comunali relativi alle pratiche edilizie e dagli accessi agli atti al Genio Civile Lazio, per i fabbricati in oggetto, le consistenze urbanistiche dello stato di fatto risultano legittimate dai titoli in archivio e dalle dichiarazioni rilasciate dai proprietari;

ESPRIME

Parere positivo sulla conformità urbanistica in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e attesta l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta dell'area, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.R.P. – O.C.S.R. 130/2022 e ss.mm.ii e la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n.123, adottato con D.C.C. n. 79 del 05 Dicembre 2022;

ATTESTA

la completezza formale della SCIA presentata per quanto di competenza, evidenziando che il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo, ai sensi dell'art. 61 co. 4 del T.U.R.P. approvato con O.C.S.R. n. 130/2022 e ss.mm.ii..

Si ricorda che l'attestato di deposito per autorizzazione all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 ha validità triennale a partire dal suo rilascio; se entro questi termini non si inizino i lavori, deve essere presentata una nuova istanza per l'autorizzazione sismica ai sensi della normativa di settore;

Si precisa altresì che il cappotto del fabbricato dovrà essere posizionato sul proprio fondo, all'interno della sagoma esistente e non potrà sconfinare su proprietà pubblica o altra proprietà.

Si precisa che i materiali di finitura e le tinteggiature devono rispettare le norme e le prescrizioni previste dal *Regolamento edilizio comunale vigente* e dalle *Disposizioni Regolamentari del Programma Straordinario di Ricostruzione Amatrice capoluogo e Frazioni*, approvato con delibera n. 27 del 06/05/2022.

È d'obbligo presentare, come previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora venga occupato suolo pubblico, contestualmente alla notifica di inizio lavori, la richiesta di occupazione dello stesso per la cantierizzazione dell'area, ai sensi del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con la D.C.C.N. 70 del 19/05/2021.

Fatti salvi diritti di terzi

La presente vale come notifica ai proprietari per il mezzo del tecnico.



Il Responsabile del Settore II

Arch. Tiziana M. Del Roio

Tiziana M. Del Roio